

Modifiche approvate nella seduta del CdA del 09/09/2026**MODIFICHE AL PAR. 5.1.1****5.1.2 Requisiti dell'impresa**

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, l'impresa deve:

1. essere titolare di un conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti finanziari relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda;
2. essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO rientrante nell'elenco di cui all'**Allegato n. 1** al presente Bando (CR03);
3. avere la disponibilità degli immobili sui quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, successivamente alla liquidazione del saldo, per il periodo di tempo derivante dagli impegni assunti con l'adesione al presente avviso (par. 7.5). La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:
 - titolo di proprietà;
 - titolo di usufrutto;
 - contratto di affitto, ovvero di locazione/sub locazione (purché non di tipo abitativo), scritto e registrato prima della presentazione della domanda di sostegno.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso di investimenti su fabbricati e/o terreni condotti in affitto, qualora non già previsto nel contratto, è necessario il consenso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione dell'investimento, da allegare alla domanda di sostegno.

4. non essere inclusa tra le **imprese in difficoltà**¹ (cfr. par. 1 Definizioni);
5. le **imprese di nuova costituzione** (cfr. par. 1 Definizioni) devono aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prima della conclusione dell'investimento. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in occasione della presentazione della domanda di saldo;
6. le imprese esistenti che intendono avviare un nuovo ramo d'impresa (nuovo codice ATECO) possono presentare la Domanda di Sostegno indicando il nuovo codice ATECO non ancora attivo, allegando la ricevuta di attribuzione del nuovo codice rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e dichiarare l'impegno nel Piano Aziendale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere comunque ottenuta prima della conclusione dell'investimento. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in occasione della presentazione della domanda di saldo.

MODIFICHE AL PAR. 6.1.3**6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda**

La domanda deve contenere obbligatoriamente la seguente documentazione da allegare tramite SIAR a pena di inammissibilità dell'istanza o dei singoli investimenti:

- a) **Progetto tecnico dell'intervento** che individui compiutamente i lavori da realizzare, nonché la quantificazione puntuale della spesa necessaria per la realizzazione, comprensivo di:
 - **Relazione tecnica** che descriva puntualmente lo stato di fatto e le opere che si intendono realizzare;
 - **Disegni progettuali** corrispondenti a quelli approvati dall'Amministrazione competente, relativi alle opere oggetto di intervento, debitamente quotati, redatti alle scale adeguate ad una esatta e compiuta individuazione dei lavori da realizzare, recanti i riferimenti alle specifiche voci del Computo metrico estimativo, nonché la dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.
 - **Computo metrico estimativo** analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, vigente al momento della domanda. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario regionale dovrà essere predisposta specifica **Analisi dei prezzi**, secondo le modalità stabilite dal prezzario medesimo².

¹ Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di Aiuti di Stato.

² "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non

Modifiche approvate nella seduta del CdA del 09/09/2026

Previo adeguata motivazione, nel caso di lavorazioni non previste dal Prezzario regionale, si potrà fare riferimento al Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia o ai prezzari ufficiali di Regioni limitrofe alle Marche.

Nel caso di interventi che riguardino opere finanziabili in parte, il Computo Metrico Estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni, dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi).

- b) **N. 3 preventivi** dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate per l'acquisto di beni (arredi e attrezzature) o servizi non compresi nelle voci del prezzario regionale vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri due di raffronto. Detti preventivi di raffronto, prodotti da tre fornitori diversi e in concorrenza tra loro (cfr. par. 1 Definizioni), devono:

- riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura, del lavoro o del servizio;
- essere riferiti ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e qualitative;
- essere riferiti ad ogni singolo arredo, macchinario o attrezzatura non compresi nelle voci del prezzario vigente.

La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In presenza di almeno un preventivo valido, in fase istruttoria sarà richiesta l'integrazione dei preventivi mancanti.

È fatto obbligo di tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore nella fase di acquisizione dei tre preventivi di spesa. Pertanto, i preventivi devono essere sempre ricevuti dal beneficiario tramite PEC. Le PEC di richiesta preventivo e di risposta, complete dei documenti prodotti, costituiscono idoneo giustificativo ai sensi del presente Bando a supporto della verifica di regolarità e ragionevolezza della spesa.

Nel caso di **beni altamente specializzati**, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è necessario produrre una specifica relazione a firma di un tecnico qualificato, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento, esplicitandone le relative motivazioni.

Deve inoltre essere presentata, senza che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda, la seguente documentazione:

- c) **Piano aziendale** (redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato n. 2** al Bando) che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto, specificando in particolare:
- la situazione iniziale dell'impresa;
 - il progetto imprenditoriale, tale da evidenziare una realistica analisi delle prospettive produttive e di mercato dell'attività;
 - il dettaglio degli interventi in grado di contribuire al raggiungimento di una sostenibilità economica e ambientale degli investimenti.
- d) **Documentazione fotografica**, attestante lo stato attuale dei luoghi.
- e) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione:
- dei riferimenti (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo richiesto, rilasciato o presentato al Comune (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA etc.);
 - degli atti autorizzativi richiesti e dell'Autorità competente che li ha emessi.
- f) Copia della documentazione attestante il **possesso del bene** in cui viene realizzato l'investimento oggetto di cofinanziamento, antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno sul SIAR e fino alla scadenza del periodo di stabilità dell'operazione (cfr. par. Definizioni);
- Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario o nel caso di proprietà indivisa, deve allegare l'**autorizzazione all'investimento** e alla riscossione del relativo contributo (**Allegato n. 3**), resa dai comproprietari o dal proprietario, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, se non già espressamente contenuta nel titolo di possesso.
- In caso di immobili in affitto, deve essere allegata **copia del contratto di affitto scritto e registrato** prima della presentazione della domanda. Può essere allegato il contratto sottoscritto, ancorché non registrato. Il perfezionamento del titolo di disponibilità dovrà avvenire entro i termini istruttori della Domanda di Sostegno.
- g) **Documentazione** comprovante il possesso delle priorità di cui al par. 5.5.1, con specifico riferimento alle priorità **A1-A2-C1**.
- h) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'impresa, che la medesima non rientra fra quelle classificate come "impresa in difficoltà" (**Allegato n. 4**).
- i) **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'impresa, relativa alla dimensione di impresa (**Allegato n. 5**);

Modifiche approvate nella seduta del CdA del 09/09/2026

- j) Copia della ricevuta di attribuzione del codice ATECO rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di imprese esistenti che intendono avviare un nuovo ramo d'impresa (nuovo codice ATECO).

Tutta la suddetta documentazione deve essere allegata alla domanda tramite SIAR, in formato PDF non modificabile, firmata digitalmente (formato P7M o firma digitale PDF).

Gli elaborati riguardanti il **Piano Aziendale** ed il **Progetto tecnico degli interventi** devono essere firmati da tecnici professionisti abilitati e iscritti all'ordine professionale o all'albo, per la parte di rispettiva competenza.

La mancata sottoscrizione degli elaborati non costituisce causa di immediata inammissibilità, ma è oggetto di richiesta di integrazioni. La mancata integrazione degli elaborati comporterà la non ammissibilità degli stessi e dei relativi investimenti.

Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli (Cfr. par. 7.5).

Dopo l'avvio dell'investimento è necessario **documentare con fotografie** tutte le opere edili non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione (demolizioni, sottofondi, drenaggi, ecc.). La mancanza di detta documentazione potrà comportare l'**esclusione dalla liquidazione finale** di tutto o parte dell'investimento non visibile (Cfr. par. 7.4.1).